



Città di Lissone

*Provincia di Monza e della Brianza
Settore Finanze e Bilancio*

Relazione tecnica sulla ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche

(articolo 20 decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016)

I - Introduzione: Il quadro normativo

1.1. Finalità della ricognizione

Il Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), approvato con D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016, stabilisce che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione anno.

1.2. Enti assoggettati al TUSP

Le amministrazioni tenute alla comunicazione dei piani di razionalizzazione periodica sono quelle indicate nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.

In particolare, l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che: *“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”*.

Con riferimento ai consorzi costituiti tra Comuni, si specifica quanto segue.

I consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni

1.3. Partecipazioni oggetto della razionalizzazione periodica

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle **partecipazioni** detenute dalle

amministrazioni in **società a totale o parziale partecipazione pubblica**, sia **diretta che indiretta** (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

Si precisa, inoltre, che la nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute

II – Contenuto della ricognizione ordinaria

La ricognizione va effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno e deve essere formalizzata con provvedimento dell'organo competente che, nel caso degli enti locali, va individuato nel consiglio comunale, alla luce delle competenze assegnategli dal Tuel, in analogia a quanto avvenuto con la ricognizione straordinaria prevista dall'articolo 24 del TUSP.

Attraverso tale analisi gli enti devono verificare se nell'ambito della partecipazioni possedute ve ne siano alcune che debbano essere oggetto di un piano di riassetto o di razionalizzazione, attraverso la loro fusione o soppressione o anche la loro messa in liquidazione o cessione. Le società oggetto di tali piani sono quelle che presentano i requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 20, vale a dire le società che:

- non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del TUSP, cioè le società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione partecipante. Deve trattarsi, quindi, di società diverse da quelle di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; da quelle di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche; da quelle di realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs. 50/2016; dalle società di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni e di servizi di committenza;
- risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti
- svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Si rammenta che, in base all'articolo 26, comma 12-quinquies, del TUSP tale limite si applica solo dal triennio 2017-2019, mentre per i piani di razionalizzazione ordinaria 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) si applica il limite di euro 500 mila;
- siano diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale e che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessitino di contenimento dei costi di funzionamento;

- necessitano di aggregazione con società aventi a oggetto le attività consentite all'articolo 4 del TUSP.

A queste ipotesi si ritiene debbano aggiungersi quelle società che non hanno i requisiti richiesti dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del TUSP.

Restano ferme le esclusioni o le eccezioni previste dal TUSP.

I piani di razionalizzazione devono indicare modalità e tempi di realizzazione e devono essere accompagnati da una specifica relazione.

Le valutazioni sopra esposte dovranno effettuarsi con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente (in questo caso 31 dicembre 2017) come ricorda l'art. 26, comma 11.

III - Finalità istituzionali

Il D. Lgs. 175/2016 all'art. 4 conserva espressamente i vincoli posti dalla legge 190/2014 nonché dall'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e la costituzione di nuove società deve sempre essere autorizzato dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

IV - Le partecipazioni del comune di Lissone: ricognizione

Le partecipazioni societarie al 31/12/2017 che sono state oggetto della ricognizione straordinaria sono le seguenti:

Lissone Farmacie S.p.a. La società, di cui il Comune possiede una partecipazione pari al 20,00%, gestisce la vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici ed articoli complementari venduti abitualmente in farmacia.

Brianzacque S.r.l. La società, di cui il Comune ha una quota di partecipazione del 7,20%, ricopre il ruolo di gestore unico affidatario del SII nella Provincia di Monza e Brianza.

Gelsia S.r.l. La società, di cui il Comune possiede una quota di partecipazione del 10,14%, si occupa della vendita e della distribuzione di gas naturale nei Comuni della Provincia di Monza e della Brianza.

Retipiù S.r.l. La società, di cui il Comune ha una quota di partecipazione del 9,38%, gestisce il servizio pubblico di distribuzione e misura del gas naturale.

Gelsia Ambiente S.r.l., La società, di cui il Comune possiede una partecipazione indiretta del 10,14%, è la società responsabile dei servizi di igiene ambientale e della gestione della piattaforma ecologica del Comune di Lissone; il suo capitale sociale è posseduto interamente dalla società Gelsia S.r.l..

Palazzo del Mobile S.p.a. (in liquidazione). La società, di cui il Comune possiede una partecipazione pari all'1,46%, ha come obiettivo primario la costruzione in Lissone di un palazzo destinato ad un'esposizione permanente di mobili e prodotti d'arredamento e la conseguente organizzazione e gestione della stessa.

V - Ricognizione ed esito della razionalizzazione

Il processo di ricognizione rappresenta il punto di sintesi della valutazione complessiva della convenienza dell'Ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni.

Avvalendosi delle linee guida predisposte dal dipartimento del Tesoro (condivise dalla Corte dei Conti) del 23 novembre 2018, la ricognizione è stata effettuata sulla base delle schede contenute nel formato standard del provvedimento di razionalizzazione periodica, che viene allegato alla presente relazione.

Gli esiti della ricognizione risultano di seguito specificati.

Società Lissone Farmacie S.p.a.

La Società Lissone Farmacie S.p.a. si occupa della gestione del servizio farmaceutico, attività rivolta a fini sociali secondo quanto previsto dall'art.112 del D. Lgs 267/2000.

I dati di bilancio evidenziano la sostenibilità finanziaria e l'efficienza operativa della società.

La società ha per oggetto un'attività di produzione di beni e servizi ritenuti strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, co. 1), svolgendo un ruolo strategico per l'Ente.

L'esito della ricognizione è il mantenimento senza interventi.

Società Brianzacque S.r.l.

La Società Brianzacque S.r.l. gestisce il servizio idrico integrato nella Provincia di Monza e della Brianza; tale servizio rientra tra i servizi di interesse generale di cui all'art. 4, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 175/2016 per i quali le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni in società all'uopo costituite. Tali attività ai sensi del D. Lgs. 152/2006 non può peraltro essere svolta direttamente dall'Ente locale. I dati di bilancio evidenziano la sostenibilità finanziaria e l'efficienza operativa della società.

L'esito della ricognizione è il mantenimento senza interventi.

Società Palazzo del Mobile S.p.a. (in liquidazione)

Considerato che la società non aveva già nel 2015 una gestione attiva della propria attività, essendo l'attività di mediazione già cessata nel corso dell'esercizio 2013, la misura che era stata programmata nel piano operativo di razionalizzazione era di procedere al suo scioglimento previa vendita unico asset rappresentato dal Palazzo del Mobile e alla liquidazione della quota del Comune.

E' in corso una procedura di liquidazione volontaria. L'assemblea straordinaria tenutasi il 13 Marzo 2017 ha deliberato lo scioglimento e messa in liquidazione della società stessa.

La procedura non ancora stata conclusa.

Società Gelsia S.r.l.

La società, svolgendo prevalentemente l'attività di vendita di gas naturale ed energia elettrica, non appare rientrare in alcuna delle categorie di cui all'art.4 del D. Lgs. 175/2016.

Il mantenimento della partecipazione è giustificata dal processo di razionalizzazione societaria e della struttura di governance che sta attuando il Gruppo AEB/Gelsia (descritto nel successivo paragrafo)

La società, alla data di rilevazione, ha il possesso della partecipazione totalitaria di Gelsia Ambiente S.r.l.

L'esito della ricognizione è il mantenimento..

Società Retipiù S.r.l.

La società gestisce il servizio pubblico di distribuzione e misura del gas naturale. L'attività della società è riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale: pertanto la partecipazione appare necessaria per le finalità dell'Ente.

Il trend economico-finanziario della società dimostra la sua convenienza economica, la sua sostenibilità finanziaria e la sua efficienza operativa.

L'esito della ricognizione è il mantenimento senza interventi.

Società Gelsia Ambiente S.r.l.

La società gestisce il servizio di igiene ambientale, attività riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale e pertanto la partecipazione risulta indispensabile per le finalità dell'Ente.

L'andamento economico-finanziario della società ne evidenzia la sua sostenibilità finanziaria, convenienza economica ed efficienza operativa.

Si evidenzia che a seguito della celebrazione della "gara a doppio oggetto", a partire dall'11.07.2018 la composizione della compagine societaria di Gelsia Ambiente s.r.l. vede due soci:

- Gelsia s.r.l. 70% del capitale sociale
- A2A Integrambiente s.r.l. 30% del capitale sociale

L'esito della ricognizione è il mantenimento senza interventi, tenuto conto delle operazioni di riorganizzazione societaria previste nel piano di revisione strategica del Gruppo AEB/Gelsia.

VI – Piano di revisione strategica Gruppo AEB/Gelsia

Gli indirizzi di razionalizzazione societaria e della struttura di governance che il Gruppo sta attuando possono essere così riassunti :

- Configurare la **capogruppo AEB S.p.A quale vera e propria holding di gruppo.**
- **Alienare la partecipazione** indirettamente detenuta in Commerciale Gas & Luce S.r.l.
- Contenere i costi di funzionamento delle società del Gruppo **modificando la struttura di governance contenuta negli Statuti delle società.**
- Valutare la possibilità **di aggregare il ramo di azienda del servizio farmaceutico con altre società pubbliche territoriali.**

Per configurare la capogruppo AEB S.p.A quale vera e propria holding di gruppo, accentrando in capo alla stessa funzioni di staff e amministrative del Gruppo, è stato delineato il seguente percorso :

- **Dotare AEB S.p.a. di una struttura organizzativa adeguata**, trasferendo il personale necessario delle società operative nel rispetto degli obblighi di unbundling funzionale.
- **Retrocedere ai soci di Gelsia S.r.l.** le partecipazioni che la stessa detiene attualmente in Gelsia Ambiente S.r.l. e in Retipiù S.r.l.

Il Gruppo il **1° ottobre 2018 ha concluso una prima fase del processo di riorganizzazione**, finalizzato ad ottimizzare l'assetto societario, attraverso la trasformazione della capogruppo AEB S.p.a., in holding di gruppo, dotandola di una struttura organizzativa adeguata, trasferendo il personale di staff necessario dalle società operative del Gruppo stesso.

Il processo ha **comportato la cessione ad AEB da parte di Gelsia, Gelsia Ambiente e Retipiù dei propri rami di attività** di staff, amministrativi e gestionali comprensivi del relativo personale.

Oggi AEB è una realtà che con una struttura organizzativa di 45 persone, in grado di fornire alle società operative tutti i servizi amministrativi **e gestire le scelte strategiche di Gruppo.**

Nell'incontro del 31 ottobre 2018 i Comuni soci del Gruppo hanno delineato un percorso diretto ad acquisire/aumentare le partecipazioni in AEB s.p.a.

La prima fase del processo di riorganizzazione prevede che Gelsia Srl convochi un'assemblea per deliberare **la distribuzione di riserve assegnando ai propri soci le partecipazioni detenute** in Retipiù Srl e in Gelsia Ambiente Srl.

Per completare il processo di razionalizzazione e permettere al Gruppo di disporre di una chiara e precisa struttura di governance, in modo da creare linee decisionali snelle e funzionali al ruolo strategico della Capogruppo, **i soci di Gelsia Srl e Retipiù Srl potranno decidere di conferire le proprie partecipazioni in AEB Spa.**

Tutta l'operazione è finalizzata alla razionalizzazione della struttura del Gruppo, che vedrà una holding (AEB SpA) e tre società operative:

- Gelsia Srl (vendita gas - energia elettrica e cogenerazione – teleriscaldamento)
- RetiPiù Srl (distribuzione gas metano, trasporto energia elettrica e gestione impianti di illuminazione pubblica)
- Gelsia Ambiente Srl (raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti, pulizia strade).

All'interno del processo di razionalizzazione, i soci del Gruppo possono valutare l'opportunità di procedere al conferimento in AEB S.p.a. di eventuali ulteriori partecipazioni, coerenti con le attività del Gruppo e funzionali al suo sviluppo e alla valorizzazione delle partecipazioni stesse.